



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Ordinanza Sindacale n. 19 del 20/07/2024**

Repertorio Generale n. 1099 del 20/07/2024

**Oggetto: POLITICHE DEL MARE - DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI  
MARITTIME E DELLE ATTIVITÀ FRUIBILI ALL'INTERNO DEL LITORALE  
BALNEABILE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONE BALNEARE 2024.**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **Ordinanza Sindacale n. 19 del 20/07/2024**

**Oggetto: POLITICHE DEL MARE - DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E DELLE ATTIVITÀ FRUIBILI ALL'INTERNO DEL LITORALE BALNEABILE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONE BALNEARE 2024.**

#### **IL SINDACO**

##### **VISTI:**

il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);

il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

la L.R. 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

il D.D.G. n. 476 del primo giugno 2007 (Disciplina delle attività delle strutture balneari);

il D.D.G. n. 309689 del 21 dicembre 2009 (Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali);

il D.A. 32/GAB del 19 aprile 2010 (Avviso pubblico richieste ex art. 36 del Codice della navigazione, procedure e modalità di pubblicità);

il D.A. 95/GAB del 4 luglio 2011 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana);

la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2010), ed in particolare l'articolo 11;

il D.A. 49/GAB del 23 febbraio 2012 (Programma di attività sportive e ricreative destinate ai soggetti diversamente abili);

la delibera della Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012 (Rinnovo delle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana. Applicabilità della proroga disposta dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25);

l'articolo 34-duodecies del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto in sede di conversione dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, che sposta al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

## **VISTI**

il D.A. n. 319/gab del 05/08/2016 con il quale sono state dettate le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del Demanio Marittimo e, in special modo, l'allegato 1, parte IV, art. 2, punto 12 che così prevede: "i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta";

la L.R. n. 24/2019 che ha disposto la proroga delle concessioni demaniali già vigenti fino al 2033;

la L.R. n. 32 del 6 dicembre 2020 "Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità";

il D.D.G. n.324/2024 del 18/03/2024, della Regione Siciliana Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, contenente le disposizioni relative alla stagione balneare per l'anno 2024, pubblicato il 29 marzo 2024 sulla G.U. della Regione Sicilia parte I n°15, che riporta all'art.1: "La stagione balneare per il corrente anno ha inizio il 1° maggio e ha termine il 31 ottobre";

## **RICHIAMATI**

gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

## **CONSIDERATO**

che nel corso dei controlli ordinari eseguiti dalla Polizia Municipale, di concerto con il Personale di ASM, presso le aree demaniali libere ed oggetto di concessione, è stata accertata la presenza di depositi di rifiuti o zone in cui vengono accatastati materiali di vario genere che costituiscono causa di degrado ambientale, con annidamento anche di topi con conseguente pericolo per la salute pubblica;

che è stata accertata, altresì, la presenza di numerose imbarcazioni, le quali, oltre a creare disordine e situazioni di degrado ed ad essere esempio di incuria, impediscono la corretta fruibilità delle aree demaniali in argomento;

**RITENUTO** necessario, quindi, dover adottare apposita ordinanza sindacale, avente come finalità prioritaria l'immediata rimozione delle criticità sopra indicate, ai sensi degli articoli 192 comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e dell'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

# ORDINA

## **Art. 1) ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI ED ORARI DI BALNEAZIONE**

La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, è destinata esclusivamente alla balneazione. Tale limite si riduce a 100 metri nelle coste a picco.

## **Art. 2) PULIZIA SPIAGGE LIBERE**

Il servizio di pulizia delle spiagge libere sarà effettuato da ASM, in conformità alle proprie ordinanze sindacali nn. 12 e 16 /2024 ed eventuali successive nei modi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, tutti i giorni, alle ore 6:00. Eventuali variazioni dovranno essere motivate da specifici motivi organizzativi.

ASM dovrà procedere, ogni giorno, fino alla conclusione della stagione balneare, nei seguenti orari, 6.00, 11:00, 15:00 e 19:00, allo svuotamento dei bidoni collocati per la raccolta dei rifiuti differenziati su tutte le spiagge collocate all'interno del territorio comunale.

## **Art. 3) CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME**

Sulle aree demaniali marittime del Comune **è vietato:**

- 1) alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito: le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per le unità a motore, a vela (comprese le tavole), a vela con motore ausiliario, l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;
- 2) lasciare unità in sosta sulle aree demaniali marittime. Fanno eccezione le unità da diporto destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio e di vigilanza;
- 3) lasciare incustoditi dalle ore 21:00 alle ore 9:00 del giorno successivo, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- 4) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, nonché mezzi nautici, la fascia di m 1,5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso;
- 5) campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- 6) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, motociclo e ciclomotore, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, e dei mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- 7) praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Le attività di cui ai periodi precedenti sono comunque sempre vietate in caso di affollamento della spiaggia e dello specchio acqueo antistante. Detti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione, è comunque vietata la pratica del kite-surf;
- 8) tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;

- 9) esercitare attività ed organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- 10) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
- 11) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 12) installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni;
- 13) al di fuori delle aree specificamente attrezzate e delle aree in concessione, condurre animali nella fascia oraria riservata alla balneazione (9:00-19:00);
- 14) distendere o tinggiare reti.

Tutti i divieti di cui alla odierna ordinanza sindacale restano in vigore per l'intero anno. Le unità da diporto di qualsiasi dimensione, compresi canoe, pattini, pedalò, ecc., depositate sugli arenili, esternamente alle aree munite di concessione per la balneazione ed a quelle munite di concessione per il ricovero natanti, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, dovranno essere rimosse dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione, depositate sugli arenili, esternamente alle aree munite di concessione, che versino in stato di abbandono e deteriorate, sono assimilate a rifiuti; delle stesse verrà disposta la rimozione e lo smaltimento, da parte di ASM, ai sensi dell'art. 192 comma 3 Decreto Legislativo n.152/2006, nell'inerzia del soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti e nell'inerzia dell'Ente Regione Siciliana, titolare dell'area demaniale.

#### **Art. 4) DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE ATTREZZATE.**

Per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate in conformità al titolo concessorio di cui sono titolari e nel rispetto delle disposizioni regionali che decretano l'apertura e la durata della stagione balneare. Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l'estetica, l'igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente ordinanza, da quelle dell'Autorità Marittima e delle norme di legge vigenti. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario. Quest'ultimo è tenuto alla pulizia del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima e della sua manutenzione e conservazione, con facoltà di accedervi previa autorizzazione demaniale, anche con mezzi meccanici strettamente necessari alle operazioni predette. Il concessionario è tenuto a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari, gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta. E' fatto obbligo assicurare la manutenzione, l'igiene, la sicurezza e la pulizia dei manufatti ammessi in conformità alla norme edilizie ed urbanistiche, che dovranno essere realizzati e mantenuti oltre che nel rispetto del decoro, anche nel rispetto della normativa urbanistico edilizia vigente. Gli accessi alla spiaggia oggetto di concessione, i servizi e le altre attrezzature dedicate devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

#### **Art. 5) SANZIONI**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tali casi, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171 del 2005 relativo alla navigazione da diporto. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

#### **Art. 6) ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione ed abroga e sostituisce ogni precedente Ordinanza Sindacale appositamente adottata.

#### **DISPONE**

La notifica del presente atto all'ASM che nell'ambito della pulizia delle spiagge dovrà provvedere alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti accatastati sull'arenile, nonché alla rimozione delle barche, che dovranno essere depositate in luogo idoneo individuato dalla stessa ASM.

L'affissione, a cura di ASM, sulle imbarcazioni depositate sull'arenile, di un avviso che comunichi la rimozione entro 8 giorni dalla relativa pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio dell'ente.

#### **DISPONE ALTRESI'**

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

Alla Polizia Municipale ed a tutti gli organi di controllo onerati di far rispettare la presente ordinanza;

Alla Presidenza della Regione Siciliana;

All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Area 2 Demanio Marittimo;

A S.E. il Prefetto di Messina;

Al Commissariato P.S. di Taormina;

Ai Carabinieri, Comando Compagnia di Taormina;

Alla Guardia di Finanza, Compagnia di Taormina;

Al Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;

#### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso innanzi al TAR Sicilia, Sezione C.T., entro giorni 60 (sessanta) dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Taormina ovvero innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

**Sottoscritta dal Sindaco**

- **(DE LUCA CATENO)**  
**con firma digitale**

